

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/CGF

(2012/2013)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 197/CGF (ERRATA CORRIGE COM. UFF. N. 209) – RIUNIONE DEL 1
MARZO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

Con atto spedito in data 7.2.2013, la società A.S.D. Matera, preannunciava reclamo e chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) con la quale era stata irrogata la sanzione dell'ammenda pari ad € 1.500,00 con diffida a carico della medesima società a seguito della gara Matera Calcio/Francavilla del 3.3.2013.

A seguito della trasmissione da parte della Segreteria di questa Corte, in data 8.2.2013, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Matera faceva pervenire, in data 13.2.2013, il proprio reclamo.

Il ricorso in epigrafe è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto.

La Corte ritiene infatti di dovere valutare diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza anche in funzione delle innegabili contraddittorietà che effettivamente caratterizzano il provvedimento impugnato.

La sanzione irrogata trova il proprio presupposto nel rapporto del Commissario di campo (che ai sensi dell'art. 68 N.O.I.F. riferisce sull'andamento delle gare in relazione, tra l'altro, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre) dal quale emerge che alcuni dirigenti della società Francavilla ed alcune persone non identificate ma riconducibili alla società Matera (del cui operato la medesima società risponde ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.) tennero, in occasione della gara in questione, una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. Tuttavia, mentre, da un lato, le circostanze nel medesimo rapporto illustrate non sono state sostanzialmente smentite dalla società Matera nel proprio atto di reclamo (limitandosi la ricorrente ad evidenziare le ragioni della ritenuta eccessività della misura dell'ammenda in ragione della particolare tenuità dell'evento e dell'applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. in favore della società Matera), da altro lato, i fatti riferiti - che non trovano corrispondente riscontro nel rapporto della terna arbitrale che nulla ebbe a segnalare circa i comportamenti dei dirigenti delle due società - appaiono effettivamente di gravità inferiore rispetto alla sanzione comminata.

L'episodio in questione è rappresentato, come emerge dal rapporto del Commissario di campo, da uno scambio "*di reciproche provocazioni e contestazioni verbali*" tra i dirigenti delle due squadre o

persone il cui operato è comunque alle medesime riferibile ai sensi del citato art. 1, comma 5, C.G.S. Ritiene quindi questa Corte che, benché le condotte osservate nel caso specifico dalle persone coinvolte siano sicuramente censurabili e chiaramente in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., esse possano essere adeguatamente sanzionate con la sola ammenda di misura peraltro inferiore rispetto a quella in concreto comminata dal Giudice Sportivo; e ciò anche in considerazione del fatto che, avendo riferito il Commissario di campo di non meglio precisati “*scambi di reciproche provocazioni e contestazioni verbali*” avvenuti nella zona degli spogliatoi, e quindi in una zona interdetta al pubblico, la condotta delle persone coinvolte, benché in sé e per sé censurabile, da una parte, non risulta precisamente connotabile e, dall'altra, non appare sia stata potenzialmente idonea ad indurre situazioni di particolare pericolo od a contribuire a determinare fatti di violenza (si fa riferimento ad un clima di tensione nell'ambito della zona spogliatoi ricondotto a normalità grazie all'intervento dei dirigenti della società locale).

Inoltre, questa Corte non può ignorare che le circostanze riferite dal Commissario di campo siano state erroneamente intese dal Giudice Sportivo e come tale erronea interpretazione abbia inciso sulla misura della sanzione inflitta. Ed infatti: a) nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un diverbio tra tesserati (espressioni irriguardose e provocatorie da parte di tesserati della società Matera all'indirizzo della squadra avversaria) avvenuto prima dell'inizio della gara, all'interno degli spogliatoi, che avrebbe reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; tuttavia, dal rapporto del Commissario di campo emerge come un episodio di tali caratteristiche coinvolse, per quel che riguarda il Matera, persone non identificate seppure alla medesima società riconducibili, e come il diverbio in questione si sia effettivamente verificato al termine della gara mentre quello accaduto prima dell'inizio della medesima appare essere stato di particolare tenuità (venne subito ristabilita la calma); b) nel provvedimento impugnato, il Giudice sportivo dichiara di avere determinato la sanzione in concreto inflitta alla società Matera in considerazione della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 63 e della recidiva generica di cui ai Com. Uff. nn. 39, 48 e 90, senza tuttavia tenere conto della circostanza attenuate (erroneamente attribuita alla società Francavilla nel parallelo provvedimento pubblicato nel medesimo Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) rappresentata dal fattivo comportamento dei tesserati della società Matera o di soggetti ad essa riferibili (nelle persone dei Signori Nardecchia, Fontanarossa e Columella) adoperatisi per ristabilire immediatamente la calma come emerge dall'esame del rapporto del Commissario di campo.

In conclusione, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere riformata ex art. 37, comma 4, C.G.S., all'esito della diversa valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze del procedimento di prima istanza. Pertanto, in funzione della riduzione della sanzione per una accertata minore gravità dei comportamenti contestati alle persone coinvolte riconducibili alla società Matera e dell'applicabilità al caso di specie della circostanza attenuante della fattiva collaborazione dei tesserati della società Matera (quest'ultimi nominalmente identificati dal Commissario di campo) da porsi in rapporto di equivalenza con la recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 63, la sanzione, pur tenendo conto dell'aumento di pena per recidiva generica (di cui ai Com. Uff. nn. 39, 48 e 90), deve essere rideterminata quale semplice ammenda nella diversa minore misura di €1.200,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Matera Calcio di Matera ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €1.200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MATERA CALCIO/FANCAVILLA DEL 3.2.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

Con atto spedito in data 6.2.2013, la società F.C. Francavilla, preannunciava reclamo e chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013) con la quale era stata irrogata la sanzione dell'ammenda pari ad €1.500,00 a carico della medesima società a seguito della gara Matera Calcio / Francavilla del 3.3.2013.

A seguito della trasmissione da parte della Segreteria di questa Corte, in data 7.2.2013, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società F.C. Francavilla faceva pervenire, in data 12.2.2013, il proprio reclamo.

Il ricorso in epigrafe è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto.

La Corte ritiene infatti di dovere valutare diversamente le risultanze del procedimento di prima istanza anche in funzione delle innegabili contraddittorietà che effettivamente caratterizzano il provvedimento impugnato.

La sanzione irrogata trova il proprio presupposto nel rapporto del Commissario di campo (che ai sensi dell'art. 68 N.O.I.F. riferisce sull'andamento delle gare in relazione, tra l'altro, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre) dal quale emerge che alcuni dirigenti delle società coinvolte (o, comunque, persone riferibili alle due società ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.) tennero in occasione della gara in questione una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. Tuttavia, mentre, da un lato, le circostanze nel medesimo rapporto illustrate non sono state sostanzialmente smentite sotto il profilo oggettivo dalla società Francavilla nel proprio atto di reclamo (limitandosi la ricorrente ad evidenziare come il Commissario di Campo non abbia correttamente provveduto ad identificare le persone coinvolte), da altro lato, i fatti riferiti - che non trovano corrispondente riscontro nel rapporto della terna arbitrale che nulla ebbe a segnalare circa i comportamenti dei dirigenti delle due società - appaiono di gravità inferiore rispetto alla sanzione comminata.

L'episodio in questione è rappresentato, come emerge dal rapporto del Commissario di campo, da uno scambio "*di reciproche provocazioni e contestazioni verbali*" tra i dirigenti delle due squadre o persone il cui operato è comunque alle medesime riferibile ai sensi del citato art. 1, comma 5, C.G.S. Ritiene quindi questa Corte che, benché le condotte osservate nel caso specifico dalle persone coinvolte siano sicuramente censurabili e chiaramente in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., esse possano essere adeguatamente sanzionate con un'ammenda di misura inferiore rispetto a quella in concreto comminata dal Giudice Sportivo; e ciò anche in considerazione del fatto che, avendo riferito il Commissario di campo di non meglio precisati "*scambi di reciproche provocazioni e contestazioni verbali*" avvenuti nella zona degli spogliatoi, e quindi in una zona interdetta al pubblico, la condotta dei dirigenti della società Francavilla (non identificati), benché in sé e per sé censurabile, da una parte, non risulta precisamente connotabile e, dall'altra, non appare sia stata potenzialmente idonea ad indurre situazioni di particolare pericolo od a contribuire a determinare fatti di violenza (si fa riferimento ad un clima di tensione nell'ambito della zona spogliatoi ricondotto a normalità grazie all'intervento dei dirigenti della società locale).

Inoltre, questa Corte non può ignorare che le circostanze riferite dal Commissario di campo siano state erroneamente intese dal Giudice Sportivo e come tale erronea interpretazione abbia inciso sulla misura della sanzione inflitta. Ed infatti: a) nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad un diverbio tra tesserati (espressioni irrispettose e provocatorie da parte di tesserati della società Francavilla all'indirizzo della squadra avversaria) avvenuto prima dell'inizio della gara, all'interno degli spogliatoi, che avrebbe reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine; tuttavia, nel rapporto del Commissario di campo emerge come un episodio di tali caratteristiche si sia effettivamente verificato al termine della gara mentre quello verificatosi prima dell'inizio della medesima appare essere stato di particolare tenuità (venne subito ristabilita la calma); b) nel provvedimento impugnato, il Giudice sportivo dichiara di avere determinato la sanzione in concreto inflitta alla società Francavilla in considerazione dell'equivalenza per l'aggravante della recidiva generica (di cui al Com. Uff. n. 95) e l'attenuate del fattivo comportamento di un proprio tesserato adoperatosi per ristabilire la calma; tuttavia, come emerge dall'esame del rapporto del Commissario di campo posto a fondamento della decisione impugnata, tale fattiva collaborazione è attribuibile ad alcuni dirigenti della società Matera, tutti nominalmente identificati, e non ai dirigenti della società Francavilla.

In conclusione, la Corte ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere riformata ex art. 37, comma 4, C.G.S., all'esito della diversa valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze del procedimento di prima istanza. Pertanto, contemperando la riduzione della sanzione per la ritenuta minore gravità dei comportamenti contestati ai dirigenti della società Francavilla con l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante della fattiva collaborazione (erroneamente riferita dal

Giudice Sportivo ai dirigenti della società Francavilla in luogo di quelli della società Matera) - con conseguente rilevanza, ai fine della determinazione della sanzione, dell'aumento di pena per recidiva generica (di cui al Com. Uff. n. 95) - l'ammenda deve essere rideterminata nella diversa minore misura di €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Francavilla di Francavilla sul Sinni (Potenza) riduce la sanzione dell'ammenda a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3262/221 PF12-13/MS/VDB DEL 3.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

Con atto spedito in data 15.2.2013, la società Civitavecchia Calcio 1920 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima Società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 18.2.2013, degli atti ufficiali, la società Civitavecchia Calcio 1920 faceva pervenire, in data 25.2.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell'allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della società, odierna ricorrente.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si rileva come la Società Civitavecchia Calcio 1920 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.8.2012).

Passando all'esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che *“Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è*

all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”.

L'art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine alla presunta apocriefa della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte dell'allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest'ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, la Società ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D..

Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l'esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920.

Da ultimo, si evidenzia che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare del tutto congrua attesa la duplicità degli inadempimenti ascritti alla Società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 di Civitavecchia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. CLEMENO COSIMO ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. – NOTA N. 3264/222 PF 12/13/MS/VDB DEL 3.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

Con atto spedito in data 21.2.2013, il sig. Cosimo Adriano Clemeno ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per mesi 12.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del sig. Cosimo Adriano Clemeno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della predetta società.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni.

L'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impuginate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”.

L'art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega

nazionale dilettanti (L.N.D.) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica".

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dal ricorrente in ordine alla presunta apocriefa della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte del sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest'ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, il ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C..

Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l'esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920.

Quanto, infine, al motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancanza di prova certa in ordine alla notifica, nei confronti del ricorrente, dei provvedimenti della Commissione Accordi Economici, si evidenzia la manifesta pretestuosità dello stesso atteso che non è possibile invocare, quale motivo impediente la conoscenza dei predetti provvedimenti, la circostanza che il sig. Clemeno non potesse *"transitare sul territorio della propria società per ostilità con la tifoseria"*.

Da ultimo, si evidenzia che la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare del tutto congrua attesa la duplicità degli inadempimenti ascritti al ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Clemente Cosimo Adriano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 21 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete